

LULA V
N. 105. m. 67/02

DIPARTIMENTO DI STUDI EURASIATICI



la jelli'
e. m. il m. d. o. 2

MISHNÀ

MASSÈKHET QIDDUSHÌN

Trattato del matrimonio

משנה מסכת קידושין

Introduzione, traduzione e note
a cura di Roberto Della Rocca

*Pubblicato con il patrocinio e il contributo
dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*

28 105. f

Rav Shimshon Refael Hirsch scrive in Chorèv (cap. 81): «La creazione di una famiglia è il compito più elevato nella vita di un individuo, perché il benessere delle persone e di tutta l'umanità fiorisce solo nella famiglia e grazie alla famiglia. È nella famiglia che le nuove generazioni vengono educate, e la famiglia è il santuario dove vengono instillati nei giovani il timore e l'amore per il Signore Dio...».

Dedicato a

Carina Gotesdiner e Simone Ascoli

in occasione del loro matrimonio
Roma, 13 Tishrì 5762 – 30 settembre 2001

Il Progetto Mishnà è un'iniziativa dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia ed è pubblicato da:
Lamed, Lulav e Morashà.

Comitato di redazione:

Shalom Bahbout, Benedetto Carucci Viterbi, Riccardo Di Segni

Revisore linguistico: Sandro Servi
(Rimmonim, editoria ebraica e comunicazione)

Coordinatore: David Gianfranco Di Segni (redazione.mishna@libero.it)

Progetto grafico: David Piazza

Impaginazione: Morashà - Milano

Stampa: Litos - Roma

Distribuzione: Lulav - Milano (info@lulav.it - Tel.: 02 4851.7868)

Copyright © 2001-5762: Lamed, Roma - Lulav, Milano - Morashà, Milano

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti paesi.

TRATTATO QIDDUSHÌN

CAPITOLO 1

Mishnà 1 La donna è acquisita¹ (in moglie) in tre modi² e acquisisce sé stessa³ in due modi⁴; è acquisita con denaro⁵, con un documento⁶ e con la relazione intima⁷. Con denaro⁸ – la Scuola di Shammà dice: con un *dinàr*⁹ o con l'equivalente di un *dinàr*¹⁰. La Scuola di Hillèl dice: con una *perutà* o con l'equivalente di una *perutà*¹¹. Quanto vale una *perutà*?¹² Un ottavo di un *issàr* italico¹³. Ella acquisisce sé stessa con il *ghet*¹⁴ o con la morte del marito¹⁵. La *yevamà*¹⁶ è acquisita (in moglie) con la relazione intima¹⁷ e acquisisce sé stessa con la *chalitzà*¹⁸ o con la morte dello *yavàm*¹⁹.

CAPITOLO 1

1 Essa diviene cioè destinata ad un uomo e da quel momento nessun altro potrà prenderla in moglie o avere relazioni intime con lei, a meno che l'uomo che la ha destinata a sé non le abbia consegnato il *ghet* (documento di divorzio). La mishnà usa una forma passiva – una donna è acquisita – piuttosto di una voce attiva – un uomo acquisisce una donna – per indicare che i *qiddushin* (“fidanzamento”; vedi Introduzione) hanno bisogno del consenso della donna, come tutti gli altri atti di acquisizione che diventano validi solo con il consenso di colui che dona.

2 La mishnà sottolinea il numero tre, che si sarebbe comunque derivato dalla prosecuzione, per sottolineare il fatto che solo questi modi, e non altri, sono validi per i *qiddushin*.

3 Torna cioè alla propria giurisdizione ed è libera di sposare un altro uomo.

4 Anche qui la mishnà ci dice il numero di modi per sottolineare che solo questi sono validi.

5 Un uomo dà del denaro o un oggetto di valore determinato ad una donna in presenza di due testimoni e dichiara – in maniera tale che lei possa capire le sue intenzioni – di darglieli con lo scopo di destinarla a sé stesso. L'uso è prendere un anello e dire: «Ecco, tu sei destinata a me con questo anello secondo la legge di Mosè ed Israele».

6 Si tratta di un documento, che l'uomo conse-

gna alla donna in presenza di due testimoni, con il quale egli dichiara di destinare a sé la donna. Il documento, esplicito nel suo contenuto, non necessita né la preliminare dichiarazione verbale di intenzioni né di avere il valore di una *perutà* (su cui si veda più avanti in questa mishnà).

7 Ciò avviene quando un uomo, in presenza di due testimoni, dichiara ad una donna di destinarla a sé con un rapporto intimo; in questo caso i testimoni vedono i due appartarsi in un luogo chiuso. Anche se questa è l'unica forma di *qiddushin* menzionata in maniera esplicita nella Torà, i Rabbini decretarono che un uomo che prende in moglie una donna in questo modo debba ricevere una punizione, essendo questo un atto di immodestia. Ciononostante, se egli agisce secondo tale procedura, i *qiddushin* hanno, a posteriori, validità.

8 Quale è l'ammontare della cifra necessaria affinché i *qiddushin* siano validi?

9 Anche se secondo la legge biblica un uomo può usare anche una *perutà* – cioè la moneta di valore minimo – per i *qiddushin*, la Scuola di Shammà richiede che egli usi un *dinàr*, moneta di valore maggiore, in modo che le donne non siano considerate come fossero una proprietà pubblica, di scarso valore.

10 Dato che i *qiddushin* richiedono il consenso di entrambe le parti, se ambedue accettano che l'atto sia reso valido da un oggetto di

מסכת קידושין

פרק א

משנה א האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר, ובביאה. בכסף – בית שמאי ואמרי: בדינר, ובשטר דינר. ובית הלל ואמרי: בפרוטה ובשטר פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משמונה באסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה. וקונה את עצמה בחליצה, ובמיתת היבם.

eguale valore al posto della moneta, l'atto resta valido.

11 La *perutà* è una moneta di rame ed è l'unità monetaria minima. Se un uomo offre ad una donna, per destinarla a sé, un oggetto del valore inferiore alla *perutà*, la validità dei *qiddushin* è dubbia e la donna deve ricevere il *ghet* per sposare un altro uomo: l'oggetto potrebbe infatti valere una *perutà* in un altro luogo, e perciò i *qiddushin* potrebbero essere considerati validi.

12 La mishnà non discute sul valore di un *dinàr* dato che esso è assai ben noto. Specifica l'opinione di Bet Hillèl perché è la più seguita.

13 Un *issàr* italico è 1/24 di *dinàr*; ne consegue che la *perutà* è 1/192 di *dinàr*. L'*issàr* era una moneta d'argento del peso equivalente a quattro grani d'orzo. La *perutà* equivale al peso d'argento della metà di un grano d'orzo. Tale peso è stimato essere circa un quarto di grammo.

14 Una donna torna alla sua giurisdizione e può dunque sposare un altro uomo quando riceve un documento di divorzio da suo marito. La Torà prevede esplicitamente tale modalità (*Deuter.* 24: 3).

15 Il caso di divorzio e quello di morte del marito sono citati nello stesso verso della Torà per indicare che la donna è libera sia dopo la morte del marito sia con il divorzio.

16 La *yevamà* è una donna rimasta vedova di un uomo che non ha avuto figli. La Torà stabilisce

che debba sposare uno dei fratelli del defunto, matrimonio che prende il nome di *yibbùm* (“levirato”). La Torà determina anche la modalità attraverso la quale questa donna può sottrarsi da questo obbligo; questa procedura è chiamata *chalitzà* (“scalzamento” della scarpa). La nostra mishnà indica quale è lo strumento attraverso il quale l'uomo sposa (con un atto che equivale ai *qiddushin* ed ai *nissu'in*) la *yevamà*.

17 La Torà (*Deuter.* 25: 5) prevede esplicitamente che la forma di matrimonio con la *yevamà* sia la relazione intima; in questo modo esclude lo strumento del denaro e quello del documento. I Maestri hanno però stabilito che se il cognato dà alla *yevamà* denaro o documento ai fini di *qiddushin*, questi sono validi ed automaticamente proibiscono la donna agli altri fratelli del morto. Se, successivamente, il cognato dà alla donna il *ghet*, lei deve fare la *chalitzà* per poter sposare un altro uomo.

18 La Torà (*Deuter.* 25: 9) prescrive che nel rito della *chalitzà* la *yevamà* rimuova la scarpa dal piede dello *yavàm* (il cognato) e con disprezzo dica: «Così sia fatto all'uomo che si rifiuta di costruire la casa di suo fratello». In questo modo la donna è libera di sposare un altro uomo.

19 Se muore lo *yavàm*, la *yevamà* può risposarsi. Dal momento che, in generale, la morte di un marito rende la moglie libera di sposare un altro uomo, a maggior ragione la morte dello *yavàm* libera la *yevamà* dal legame.